

**Tribunale di Verona – Ordinanza 24.5.2012
(Composizione monocratica – Giudice SIGILLO)**

TRIBUNALE DI VERONA

sezione terza civile

O R D I N A N Z A

R. G. n.
7961/2011

IL GIUDICE

sentite le parti;

premesso che determinare l'esistenza e la portata di un titolo esecutivo costituito da sentenza spetta al giudice dell'art. 615 cpc e non al giudice dell'appello in sede di decisione sull'inibitoria prevista dall'art. 283 cpc, legata a criteri ben diversi e non sovrapponibili;

rilevato che il delicato tema dell'anticipata esecuzione rispetto al giudicato delle sentenze costitutive, per quanto suscettibile di plurimi orientamenti interpretativi, è stato affrontato in via generale da SSUU n. 4059 del 2010 mediante un approdo ermeneutico al quale questo giudice ritiene di dover aderire e al quale si può fare oggi mero rinvio per brevità;

considerato alla luce di tale precedente che la condanna al pagamento dei corrispettivi di atti oggetto di revocatoria, come nella fattispecie, per quanto dipendente dalla pronuncia costitutiva di accertamento dell'inefficacia di tali atti, non si pone tuttavia in un rapporto di corrispettività sinallagmatico così stretto con la pronuncia costitutiva da impedire la provvisoria esecutività del capo di condanna, come riconosciuto di recente anche da Cass. n. 16737 del 2011;

ritenuto che gli altri motivi di opposizione sono privi di

fumus;

P.Q.M.

revoca il decreto 15 ottobre 2011 che sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo;

assegna alle parti, come richiesto, i termini massimi di cui all'art. 183 cpc e fissa per la decisione sugli eventuali mezzi istruttori dedotti l'udienza del 14 giugno 2012 ore 10.

Verona 31 maggio 2012

IL GIUDICE
(C. Sigillo)